

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 976

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 15 novembre 1979

Miglioramenti di alcuni trattamenti assicurativi e previdenziali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura contengono gravi lacune e discriminazioni a danno di tali lavoratori rispetto alle categorie dei lavoratori dipendenti, lacune e discriminazioni che il tempo presente impone di superare in nome di una reale attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini e di tutela dei lavoratori.

Con la presente proposta intendiamo sottoporre alla attenzione degli onorevoli colleghi le problematiche e le soluzioni che possono consentire una reale parità di trattamento.

La legislazione per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali contiene, retaggio del passato, la esclusione dei lavoratori autonomi dell'agricoltura dal beneficio della indennità giornaliera nel periodo di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta.

È noto che nella prima introduzione della tutela antinfortunistica in agricoltura, si ritenne di riservare il trattamento economico per il periodo di temporanea astensione dal lavoro ai soli lavoratori subordinati considerandosi che soltanto questi dalla predetta astensione traessero effettivo danno venendo ad essi meno la retribuzione, in sostanza l'unico mezzo per far fronte ai bisogni alimentari delle loro famiglie. Viceversa, per gli autonomi si ritenne che il loro inserimento in una comunità familiare produttiva non li espo-

nesse alle carenze di un guadagno giornaliero.

Onorevoli colleghi, vi è noto che ormai tali giustificazioni non trovano più credito nella realtà, atteso che la mancanza del lavoro di un familiare attivo riduce la forza lavorativa della famiglia colonica mezzadrile o diretto-coltivatrice, con la conseguenza che, soprattutto nei periodi stagionali di maggior impegno e sempreché la consistenza economica dell'azienda lo consenta, si rende necessaria l'assunzione di personale dipendente in sostituzione dell'infortunato al fine di evitare danni alle colture. Particolarmente grave si presenta poi la situazione dell'azienda qualora l'infortunato sia, in effetti, l'unico elemento attivo del nucleo familiare. È evidente che, ove non sia possibile l'assunzione di un dipendente, lo stesso infortunato esporrà, nell'interesse aziendale, le proprie condizioni fisiche ai limiti del possibile.

Pertanto, si ritiene improcrastinabile l'estensione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ai lavoratori autonomi dell'agricoltura indicati nella lettera b) dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il trattamento economico per la tutela della maternità previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, mantiene in una posizione di assurda inferiorità le coltivatrici dirette. Infatti il trattamento alle stesse riservato consiste in un assegno di lire 50.000 in caso di parto o aborto terapeutico. La vergognosa limitatezza di tale importo è impeditiva, di fatto, di qualsiasi tutela: non soccorre la gestante nelle sue molteplici necessità al momento del parto, non la soccorre per il periodo della gravidanza non risultando idoneo a far fronte alla spesa necessaria a sostituire la prestazione lavorativa della gestante per il tempo in cui è costretta ad astenersi dal lavoro, né a maggior ragione, costituisce motivo di tranquillità al fine di consentire un congruo protrarsi di tale astensione nel periodo più delicato della gravidanza e, dopo il parto, del primo tempo di vita del bambino.

A tale carenza del nostro sistema assistenziale intendiamo sopperire prevedendo un aumento dell'assegno a lire 1.000.000 che, pur non raggiungendo gli importi previsti per le lavoratrici dipendenti e per le colone mezzadre, tuttavia è suscettibile di costituire concreto ristoro per i disagi fisici ed economici della coltivatrice diretta. Nella previsione della spesa abbiamo tenuto presenti i dati risultanti al 31 dicembre 1978, elaborati dalla Federmutue, che registrano su n. 2.640.332 unità paganti una frequenza dell'evento pari allo 0,62 per cento e cioè circa n. 16.370 eventi annui. Tuttavia il fenomeno è in evidente decrescita numerica considerato che negli anni 1975, 1974 e 1973 gli eventi tutelati sono stati rispettivamente n. 27.591, 35.194 e 36.440.

Per la copertura finanziaria abbiamo previsto un aumento del contributo a carico della categoria, con riduzione per le aziende site in zone montane, per un importo complessivo di lire 5,5 miliardi annui, rimettendo al concorso della solidarietà generale la copertura della rimanente parte del fabbisogno per un importo di lire 11 miliardi.

Onorevoli Colleghi, limitiamo il nostro intervento alle lavoratrici autonome dell'agricoltura, risultando queste nelle condizioni più disagiate e non potendosi prescindere dall'esigenza di restituire al settore agricolo parte del reddito della produzione di cui lo stesso in effetti non gode, trovandosi ad operare in strutture economiche che gli impediscono di riversare sui prezzi dei produttori gli aumentati costi di produzione.

Si ritiene infine di non poter trascurare una esigenza estremamente sentita dai coltivatori diretti i quali, per i periodi in cui sono costretti ad assentarsi dal lavoro per ragioni di salute, debbono sostenere anche le gravi preoccupazioni di abbandonare la propria azienda senza poter sostituire il proprio apporto di lavoro con mano d'opera assunta. Tale necessità può essere parzialmente soddisfatta con l'erogazione di una indennità intesa a coprire in parte la spesa del lavoro dipendente durante i periodi di ricovero.

Dalle statistiche elaborate dalle Casse mutue dei coltivatori diretti per l'anno 1974, data del passaggio delle competenze in materia ospedaliera alle Regioni, risultano 620.059 casi di ricovero per anno con una durata media di 17 giorni di degenza. Tale dato si riferisce all'intera platea di assistibili delle Casse mutue, composta da unità attive, pensionati e familiari a carico, costituenti un totale di 4.577.918 unità assistibili nel 1974.

Poiché i soggetti attivi, unici destinatari della prestazione in argomento, risultano, dal Consuntivo SCAU 1978, 1.673.820 è possibile ipotizzare un onere di spesa da riferirsi a circa 230.000 casi di ricovero, ferma restando la durata media di degenza sopra indicata, pari a circa 3.900.000 giornate di ricovero indennizzabili.

La misura dell'indennità è prevista in lire 15.000 da considerarsi il minimo necessario concorso al pagamento del salario per una unità di sostituzione.

Per la copertura finanziaria dell'onere derivante da questa proposta abbiamo in-

dicato un contributo annuo a carico della categoria con riduzione per le zone montane.

Il fabbisogno finanziario annuo risultante ammonta a lire 58,5 miliardi circa, per il quale proponiamo la copertura parziale a carico della categoria per un importo complessivo di lire 19,5 miliardi annui e per la rimanente parte a carico della spesa pubblica allargata secondo il principio della solidarietà generale nei confronti dell'agricoltura conformemente alle linee seguite, oltre che dalla nostra legislazione nazionale, anche negli altri paesi della Comunità economica europea.

Per la parte relativa ai coloni mezzadri, risultanti dal Consuntivo SCAU 1978 in n. 173.200 unità attive, il fabbisogno ammonta a circa lire 6.051 milioni annui per un onere medio *pro capite* di lire 35.000. Proponiamo la ripartizione di tale onere per un terzo a carico del colono mezzadro e per due terzi a carico del concedente, secondo la tradizionale ripartizione degli oneri previdenziali per la categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi primo e secondo dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste dall'articolo 205 nelle misure seguenti:

a) il 60 per cento della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità, anche non continuativi;

b) il 75 per cento della retribuzione media giornaliera a decorrere dal novantesimo giorno.

La retribuzione media giornaliera da assumere a base per il calcolo della indennità è quella determinata, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i lavoratori agricoli dipendenti.

Per le persone indicate alla lettera b) dell'articolo 205 l'indennità giornaliera è calcolata in base alla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per le categorie di lavoratori fissi agricoli specializzati ».

ART. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 l'assegno per le coltivatrici dirette previsto all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aumentato all'importo di lire 1.000.000.

I titolari di impresa diretto-coltivatrice sono tenuti al pagamento secondo le modalità per i contributi di malattia, di un contributo annuo di lire 2.760 per unità iscritta negli elenchi nominativi ai fini

dell'assistenza di malattia. Per le imprese agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 1.380 per unità iscritta. Per il rimanente onere si provvede con il concorso dello Stato.

Alla erogazione dell'assegno provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte relativa al finanziamento dell'onere per l'assegno alle coltivatrici dirette.

ART. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai coltivatori diretti coloni e mezzadri aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, è corrisposta, a partire dal quarto giorno di ricovero per malattia e per tutta la durata del ricovero stesso fino ad un massimo di 180 giorni, l'indennità giornaliera di lire 15.000.

I titolari d'impresa diretto-coltivatrice sono tenuti al pagamento, secondo le modalità previste per i contributi di malattia, di un contributo annuo di lire 15.530 per unità iscritta negli elenchi dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Per le imprese agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 7.765. Per il rimanente onere si provvede con il concorso dello Stato.

Per la copertura dell'onere relativo all'estensione della indennità di ricovero ai coloni e mezzadri si provvede mediante il versamento di un contributo annuo di lire 46.800 per unità iscritta negli elenchi dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, ridotto a lire 23.400 per le imprese situate in comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991. Tale onere è ripartito per un terzo a carico del colono mezzadro e per due terzi a carico del concedente.

All'erogazione dell'indennità provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.